



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Prot. n. OR.2019/ 632

Pg/2019/425667

Oggetto: Misure a tutela della circolazione stradale in Venezia – Chirignago in occasione della sfilata bandisca per la 377^a Fiera Franca di Chirignago del 07 settembre 2019 – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che

- dal 06 al 10 settembre 2019 si svolgerà la 377^a Fiera Franca di Chirignago;
- con Delibera di Giunta Comunale n.41/2019 denominata "Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e " Carnevale 2019" - Iniziative di valorizzazione e promozione dell'intero territorio comunale" è stato approvato l'elenco delle iniziative socio-culturali programmate sul territorio comunale a cui l'amministrazione intende dare supporto, tra cui è ricompresa la manifestazione "377^a Fiera Franca" in località Chirignago - Venezia;

Vista la richiesta di autorizzazione PG 388669 del 31.07.2019 presentata dal sig. Saccoman Giuseppe in qualità di presidente dell'Associazione Fiera Franca di Chirignago, per la sfilata bandistica in occasione dell'inaugurazione della 377^a Fiera Franca di Chirignago;

Ritenuto di adottare le misure necessarie per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, riferita in specie ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle Forze di Polizia;

Visto le ordinanze 615 del 20.08.2019 e 620 del 22.08.2019 del Settore Mobilità e Trasporti;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada");

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA

1. dalle ore 15:30 del 07.09.2019 alle ore 16.00 del 07.09.2019, e comunque fino a cessate esigenze, per le ragioni di cui in premessa, il divieto di transito in direzione Mestre nel tratto di via Miranese compreso tra via Nettunia e Piazza San Giorgio;

2. in deroga al divieto di cui al precedente punto 1) è consentito il transito ai veicoli trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle Forze di Polizia;

Il personale della Polizia Locale è autorizzato ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti la manifestazione, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.

L'organizzazione della manifestazione deve porre in opera, a cura di proprio personale tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti.

I soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.lgs.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione).

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini



Responsabile procedimento: Commissario Principale Dott. Gianfranco Zaccantonello